

INTRODUZIONE di Fulvio Fraticelli

L'Italia si colloca al primo posto tra i Paesi europei come biodiversità vegetale. Il numero di specie non è comunque il solo elemento che contribuisce a dare un immenso valore al nostro patrimonio vegetale. Molto semplicisticamente si tende a definire il termine «Biodiversità» come sinonimo di «numero di specie». In realtà questo termine racchiude in sé anche la ricchezza in variabilità genetica. La grande varietà di ambienti presenti nel nostro Paese, dalle calde spiagge siciliane ai 4810 m del Monte Bianco, racchiusi in un territorio nazionale certamente non esteso, ha contribuito alla creazione di qual mosaico di possibilità evolutive che ha portato appunto all'arricchimento della variabilità genetica della nostra flora. Ci troviamo così ad avere una grandissima quantità di specie che, una volta studiate ad un livello più approfondito di quello morfologico, risulteranno essere divisibili in ulteriori entità sistematiche. Abbiamo comunque già sentore di questo constatando ad esempio che le sparute sughere, superstiti degli estesi boschi pugliesi dei secoli passati, sono una entità molto ben differenziata da tutte le altre sughere mediterranee.

Altro fattore fondamentale da considerare è che tutti i vegetali, esclusi pochissimi casi, possono sopravvivere solamente come elementi di associazioni vegetali. La branca della botanica che studia questo fenomeno è la fitosociologia. È indispensabile tentare ad esempio la conservazione di una pianta del sottobosco senza proteggere l'intero bosco o proteggere una orchidea prativa senza proteggere l'intera associazione di erbe del prato.

Questa visione di conservazione ecosistemica deve avere comunque le sue deroghe. Basti pensare ai singoli esemplari arborei che sia per vetustà che per episodi storici a loro legati acquistano un particolare valore biologico o culturale.

Un discorso a parte meritano le varietà delle piante coltivate, i cultivar. L'antichissima storia degli insediamenti umani in Italia e la nostra ricchissima storia culturale, arricchita anche dalle varie dominazioni a cui siamo stati assoggettati, ha prodotto anche una miriade di varietà di piante coltivate. Attraverso la selezione forzata l'uomo ha ottenuto piante da frutto o ortaggi che potessero rispondere nel modo più opportuno alle caratteristiche climatiche del luogo o alle esigenze culturali del consumatore. Con l'industrializ-

zazione delle pratiche agricole la quasi totalità di questi cultivar va rapidamente scomparendo. Le moderne tecniche avvanzano varietà a grande produzione concentrata nel tempo. I sistemi di conservazione, compresa la refrigerazione, permetteranno di mantenere il prodotto per molti mesi. In passato era fondamentale possedere una serie di piante produttrici di varietà differenti che potessero scalare nel tempo la loro fruttificazione. La perdita di questi cultivar, oltre a ridurre la variabilità genetica all'interno della specie, comporta una perdita in cultura d'inestimabile valore.

Il regno dei funghi, impropriamente assimilati dai più ai vegetali, annovera nel nostro Paese alcune migliaia di specie e moltissime altre attendono ancora di essere determinate. I fondamentali ruoli di questi organismi negli ecosistemi sono ancora in buona parte sconosciuti e conseguentemente la cultura comune non riesce a considerarli se non da un punto di vista organolettico. Le loro funzioni da saprofiti, quelli che si alimentano di sostanza organica in decomposizione, da parassiti, quelli che si alimentano sfruttando un altro organismo, e da simbiotici, quelli che pur sfruttando un altro organismo lo ricambiano con sostanze che da solo non sarebbe in grado di produrre, hanno sicuramente un ruolo cardine nel mantenimento della totalità degli ecosistemi terrestri.

Nel 1970 la società Botanica Italiana redasse un elenco di specie vegetali in reale ed immediato pericolo di scomparsa. A questo elenco si è aggiunto nel 1992 il «Libro rosso delle piante d'Italia» redatto a cura del WWF Italia che, dopo un elenco di 15 specie da considerare estinte per il nostro Paese, seguendo una categorizzazione internazionalmente accettata, elenca 82 specie minacciate, 179 vulnerabili, 178 rare e 4 a *status* indeterminato. In altre parole almeno l'8% della flora italiana sarebbe meritevole di particolare protezione. È comunque da considerare che solamente una settantina di specie vegetali italiane sono inserite nell'allegato II della Dir. CEE 92/43.

Da quanto sopra esposto si evince come le leggi nazionali non siano assolutamente sufficienti a garantire una seria ed efficace protezione per tutte le rilevanti floristiche della nostra penisola. In alcuni casi numerose leggi regionali, qui non riportate per motivi di spazio, cercano di compensare queste carenze ma il divario tra il bisogno di conservazione e ciò che dovrebbe regolare i nostri rapporti con il mondo vegetale è ancora lontano dall'essere colmato.

1.

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).

(Estratto)

LIBRO II

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VIII

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA,
L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali. – Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (635 n. 5).

Se la diffusione avviene per colpa (43), la pena è della multa da € 103 a € 2.065 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La multa originaria di L. 1.000 a L. 20.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

LIBRO III

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

CAPO II

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE

SEZIONE I

DELLE CONTRAVVENZIONI
CONCERNENTI LA POLIZIA DEI COSTUMI

727 bis. ⁽¹⁾ **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie anima-**

li o vegetali selvatiche protette. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121. A norma dell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, ai fini dell'applicazione di questo articolo, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

2.

L. 7 febbraio 1992, n. 150. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 44 del 22 febbraio 1992) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Questo provvedimento si trova riportato alla voce "Animali".